



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 71 DEL 28/02/2018

SERVIZIO DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DI SETTORE N. 17 DEL 28/02/2018

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DI PROPRIETA' DELL'ALER DI LODI IN BASE ALLA VIGENTE GRADUATORIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco,

IL MESSO COMUNALE

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Servizio Demografici e Servizi alla Persona

N.

/Reg. Generale

/Reg. Area

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELL'ALER DI LODI IN BASE ALLA VIGENTE GRADUATORIA

il giorno 28/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 27.12.2017, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione PEG provvisorio 2018 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio";

PREMESSO che:

- con Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 n. 1 sono stabiliti i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 4, lett. M);
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 del predetto Regolamento sono considerati "alloggi di edilizia residenziale pubblica" tra gli altri quelli realizzati o recuperati con il contributo di enti pubblici o comunque realizzati per le finalità sociali dell'ERP;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 101 in data 15 dicembre 2015 è stato indetto il 6° bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale del 10.02.2004, n.1;

ATTESO che:

- il Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017 "*Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici*" all'art. 29, comma 1, ha abrogato il Reg. reg. 4 agosto 2017, n. 4, con i limiti e la decorrenza ivi indicati;
- il comma 2 del citato art. 29 testualmente recita: "*I risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse restano validi. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino a loro conclusione*";
- l'art. 27 "Fase sperimentale di attuazione del regolamento", riporta " 1. *Tenuto conto del carattere innovativo dei criteri di selezione e accesso ai servizi abitativi pubblici nonché dell'introduzione della piattaforma informatica regionale, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a seguito di un periodo di sperimentazione, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatti salvi gli eventuali interventi correttivi che si rendono necessari all'esito della sperimentazione. (...)*";
- l'art. 28 - Norme transitorie e finali - stabilisce:
 - comma 1. "*Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'assemblea dei sindaci approva il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. A tal fine, la medesima assemblea designa il Comune capofila che provvede alla ricognizione di cui all'articolo 4, comma 2*";
 - Comma 2 "*In sede di prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dall'approvazione del piano annuale di cui al comma 1, il Comune capofila emana l'avviso pubblico ai sensi dell'articolo 8*";

- Comma 3 “Fino alla data di emanazione dell'avviso pubblico di cui al comma 2, i Comuni provvedono all'assegnazione delle unità abitative secondo le modalità previste dal [Reg. reg. 10 febbraio 2004, n. 1](#) "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. [3, comma 41, lettera m\)](#), [L.R. 1/2000](#)”,

alla data odierna non risulta emanato l'avviso pubblico previsto dalla sopra richiamata normativa;

RESO atto che l'ALER di Lodi ha comunicato che l'alloggio nr. 9 (cod.u.imm. 36), di loro proprietà, sito in Tavazzano con Villavesco in via F.lli Rosselli n. 6 è libero ed assegnabile;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 in data 13.10.2008 ad oggetto: “Convenzione tra il comune di Tavazzano con Villavesco e l'ALER di Lodi per la gestione di alloggi e di unità immobiliari ad uso diverso dall'abitazione”;
- la graduatoria definitiva redatta a seguito dell'indizione del 6° bando di concorso bandito con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 15 dicembre 2015;

EVIDENZIATO che:

- il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti per l'accesso all'ERP delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell'ISBARC/R, il comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria (art. 13 Reg.Reg. 1/2004);
- nella Graduatoria Definitiva richiamata, a seguito delle verifiche previste si riscontrano le seguenti situazioni:
 - il nucleo familiare del Sig. P. N., 3° in graduatoria, ha perso il requisito soggettivo per la partecipazione all'assegnazione di residenza anagrafica nel Comune (art. 2 punto 2.1 lettera b) del Bando di Assegnazione) avendo trasferito la residenza in altro comune in data 12 maggio 2016 come da risultanze anagrafiche;
 - il nucleo familiare della sig.ra A.R., 4° in graduatoria, ha perso il requisito soggettivo per la partecipazione all'assegnazione di residenza anagrafica nel Comune (art. 2 punto 2.1 lettera b) del Bando di Assegnazione) avendo trasferito la residenza in altro comune in data 20 giugno 2017 come da risultanze anagrafiche;
 - il nucleo familiare del Sig. Z. A. E. A. M., 5° in graduatoria, ha presentato domanda in deroga al requisito soggettivo per la partecipazione all'assegnazione della residenza anagrafica in forza dell'art. 1 punto 1.3 lettera b) caso in cui il *Comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non abbia indetto il bando per due semestri consecutivi*. Dal controllo effettuato è risultato che il comune di residenza, Casaletto Lodigiano, con deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 16/02/2015 ha indetto il bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO Dal 01/05/2015 al 30/06/2015);
 - per il nucleo familiare del Sig. B. A., 6° in graduatoria, i requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda - così come le condizioni sia oggettive che soggettive – risultano permanere al momento della verifica finalizzata all'assegnazione;

CONSIDERATO che:

- il Sig. B..A. è deceduto in data 24 novembre 2017;
- l'art. 16 del Reg. Reg.1/2004 specificatamente disciplina il *Subentro nella domanda* stabilendo che in caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguente ordine: coniuge superstite, convivente more uxorio, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati; ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado;

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione dell'alloggio disponibile agli aventi diritto secondo lo scorrimento della graduatoria definitiva, con una corrispondenza tra la superficie dell'alloggio ed il

numero dei componenti del nucleo familiare o di esigenze particolari in caso di disabilità, così come orientativamente indicato nella tabella di cui al comma 9 dell'art.13 del citato Regolamento Regionale,

VALUTATO quindi il nucleo familiare in posizione n.6 della vigente graduatoria definitiva, il primo nucleo familiare idoneo all'assegnazione dell'alloggio disponibile, e preso atto dell'istruttoria effettuata dall'ufficio in merito ai necessari controlli circa la sussistenza e la veridicità delle condizioni auto-dichiarate in fase di domanda e verificate la permanenza per l'assegnazione;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal DPR 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 13 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Tavazzano con Villavesco;

DETERMINA

Per le motivazioni rese in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di disporre, sulla base della graduatoria definitiva relativa al 6° Bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia pubblica (E.R.P.) e sussistendo la permanenza dei requisiti previsti per l'accesso all'ERP delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda, l'assegnazione dell'alloggio di proprietà dell'ALER di Lodi sito in Tavazzano con Villavesco in via F.lli Rosselli n. 6 alloggio nr. 9 (cod.u.imm. 36), di complessivi mq. 46,33 a favore della Sig.ra F. A. collocata in 6° posizione della graduatoria;
2. di trasmettere la presente determinazione all'ALER di Lodi per gli adempimenti conseguenti previsti dalla convenzione Rep. n. 591 S.P. stipulata in data 11/11/2008 per la gestione di alloggi e di unità immobiliari ad uso diverso dall'abitazione richiamata in premessa;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla presente comunicazione all'interessato e dalla data di scadenza della prevista pubblicazione all'albo pretorio del comune per gli altri aventi titolo;
4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

Il Responsabile del Servizio
Elisabetta Caserini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _____

Li,

Il Responsabile del servizio finanziario
rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ R.P.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li,

Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art. 18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Maria Rosa Schillaci